

Affare Garbati Antonia
Intervento = Avv. Gariboldi Messina

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE SUGLI AFFARI

INTENDENZA DI FINANZA

di Arno

UFFICIO del
UFFICIO REGISTRO ATTI PUBBLICI
- ROMA -
VIA BASILLA 155

Avviso di accertamento di valore

Art. 87 legge 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 40 legge 30 dicembre 1923 n. 3270 ed art. 8 e 9 della legge 12 giugno 1930 n. 742.

Entro trenta giorni dall'unica o dalla seconda notificazione, il contribuente, che non voglia accettare il valore stabilito dall'Amministrazione, deve notificare o dichiarare all'ufficio del registro con ricorso in carta bollata, che egli intende si proceda a stima giudiziale, designando il suo perito, se il valore dichiarato supera L. 50.000.

Percorso il termine di trenta giorni senza che il contribuente abbia fatta tale notificazione o dichiarazione, egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli, ma resta tuttavia all'Amministrazione la facoltà di ridurre, con motivata decisione, questo valore, se risulta manchevole od erroneo l'accertamento eseguito.

Il sottoscritto Procuratore, quale rappresentante dell'Amministrazione del registro, avverte Sig. Gaetano Rosa

di Giovanni in Chiccam V. Pivellano 22

Roma
Marini Giulio fu Paolo
Via Broletto 52 o V. Sforza Pallavicini
30 Roma

ai sensi ed agli effetti degli articoli 33 e 36 delle leggi 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3270 nonché degli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1930 n. 742 che dagli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione è risultato che i beni oggetto ⁽¹⁾ Atto Schillaci

Ventura 27-2-332 reg. il 17-7-332 al V 12926
reg. 511 ed valore dichiarato di L. 43000

hanno invece il valore venale complessivo di lire 80000 ripartito
fra Ottantamila
come appres. o:

(1) Indicazione della data e della specie dell'atto o della denuncia e del prezzo o valore dichiarato.

*Gammucci Cassa in Chiese
Via Rindicus 22.*

Perciò esso Procuratore invita Sig. come di mandato

a notificare nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del presente avviso, qualora non intend no di aderire al valore attribuito ai beni dall'Amministrazione, che preferisce Olo che si proceda alla stima giudiziale (1)

ROMA, li 12 MAGGIO 1932 Anno -X-

G. Gattuso
IL PROCURATORE

(Timbro a calendario)

G. Gammucci

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecento 1932 Anno -X- il giorno 12 del mese di MAGGIO

Sulla istanza del Sig. Perron Luigi Dir.
Procuratore dell'Ufficio nella qualità sopra indicata.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario presso ROMA ove domicilio per

la carica ho notificato il sopraesteso avviso per legale scienza e per ogni effetto di legge a M. Sig. Gammucci Cassa in Chiese

mercè consegna a mano

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

(1) Quando il valore dichiarato eccede le lire 50.000 aggiungere: designando il proprio perito.

*Severino 22
Via Guido Reni S. 111. 3*

Esattoria del Governatorato di Roma

Gestita dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi

Collettorìa Terza

Nº 2819

Scheda

48213

(data)

9/6/33

Il sottoscritto Esattore intima a

Domenico Paschi in Paschi di Siena 22

di pagare entro **CINQUE** giorni da quello della notificazione del presente avviso le seguenti somme:

IMPOSTE - TASSE CONTRIBUTI	Articolo di Ruolo	ANNO		Carico iscritto a ruolo	RATE scadute e non pagate	
		di pubbli- cazione del ruolo	cui si riferisce il ruolo		indica- zione delle rate (mese)	IMPORTO
Terreni						
Fabbricati						
Ricch. Mobile e Addiz.						
Celibi						
Complementare						
Valore locativo	<i>3370</i>	<i>33-28</i>	<i>1999 I II</i>			<i>3090</i>
Man. fognatura pubbl.						
Debito principale L.						
Indennità di mora 6%						<i>309</i>
Tassa di bollo per quietanza						<i>19</i>
Somma da pagarsi L.						<i>3499</i>

Vedansi a tergo le penalità per mancato pagamento d'imposte

N. B. - Deve ritenersi nullo e come non avvenuto il presente avviso qualora il contribuente avesse pagato il debito

Non ottemperandosi alla presente intimazione si procederà contro il suddetto debitore moroso alla esecuzione forzata nel modo e con le forme stabilite dalle vigenti leggi.

L'ESATTORE: **Monte dei Paschi di Siena**

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Il presente avviso è stato da me sottoscritto, notificato oggi

alla Ditta debitrice consegnandolo al

Sig. *Domenico Paschi*

in via *Severino 22*

IL MESSO

Il presente avviso è stato da me sottoscritto, notificato alla Ditta debitrice mediante affissione all'albo comunale per la irreperibilità del contribuente.

Addì

IL MESSO

Visto:

IL GOVERNATORE

Nessun pagamento deve essere fatto a chi notifica il presente avviso. (Leggere a tergo).

Tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori, per gli atti esecutivi a carico dei contribuenti morosi, approvato con Decreto Ministeriale 19 febbraio 1927.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle Imposte Dirette approvato col Decreto R. 17 ottobre 1923, n. 1401;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 1923 che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Determina:

Articolo unico

Art. 1. — E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

Per il debito di:		Per il debito di:	
L. 3 o meno	compenso L. 0,65	L. 500,05 a 1.000	comp. L. 75
> 3,05 a 5	> 1,25	> 1.000,05 a 2.000	> 120
> 5,05 a 10	> 2,50	> 2.000,05 a 5.000	> 180
> 10,05 a 15	> 3,75	> 5.000,05 a 10.000	> 240
> 15,05 a 20	> 5 —	> 10.000,05 a 25.000	> 300
> 20,05 a 30	> 7,50	> 25.000,05 a 50.000	> 360
> 30,05 a 50	> 10 —	> 50.000,05 a 100.000	> 410
> 50,05 a 100	> 15 —	> 100.000,05 a 250.000	> 460
> 100,05 a 200	> 22,50	> 250.000,05 a 500.000	> 510
> 200,05 a 500	> 43,75	> 500.000,05 ed oltre	> 560

Roma, 19 febbraio 1927 Anno V.

Il Ministro: VOLPI

Decreto Ministeriale 18 settembre 1923, n. 2099.

Art. 2. — Per la riscossione dei compensi indicati nella presente tabella si osserveranno le seguenti norme:

a) il compenso si calcola, prendendo per base il complessivo debito d'imposte, sovrimposte e tasse, che ha determinato la esecuzione senza riguardo alla diversa natura di esse od alle rate o esercizi diversi cui si riferiscono;

b) non è dovuto compenso alcuno all'esattore quando il contribuente moroso paghi il suo debito dopo l'intimazione dell'avviso di cui l'art. 31 della legge;

c) per la esecuzione mobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura semplice in ragione dell'ammontare del debito, sorge all'atto in cui l'Ufficiale, accompagnato dai testimoni (1) si presenta per eseguire il pignoramento; e se anche il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso. Del pagamento dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale, per essere consegnato al Podestà;

d) parimenti per la esecuzione mobiliare, l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura doppia in ragione dell'ammontare del debito, se fu effettuato il trasporto degli oggetti pignorati ai sensi dell'art. 64 del regolamento, se ha luogo la vendita dei mobili o se il debito stesso è saldato all'atto in cui i mobili si pongono in vendita. In questo secondo caso pure dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale per essere consegnato al Podestà;

e) per la esecuzione immobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura semplice in ragione dell'ammontare del debito, sorge quando l'avviso d'asta sia stato depositato nella cancelleria della Pretura, giusta l'art. 45 della legge;

f) parimenti per la esecuzione immobiliare l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura doppia in ragione dell'ammontare del debito, quando questo venga soddisfatto dopo che l'avviso d'asta, sia stato inserito ed affisso giusta l'art. 46 della legge;

g) l'esattore non può riscuotere il compenso in misura semplice o doppia secondo i casi previsti alle lettere c, d, e, f, che una volta sola, quando anche abbia dovuto sperimentare tanto la esecuzione mobiliare quanto la immobiliare.

Art. 3. — Le tasse di registro e quelle degli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o del contribuente, secondo che sia o non sia eseguita l'aggiudicazione. Sono a carico del contribuente o dell'aggiudicatario le spese per l'assistenza della forza pubblica, di cui nell'art. 79 del regolamento.

Art. 4. — La presente tabella si applica anche nelle esecuzioni contro gli esattori e contro i ricevitori provinciali salvo che si tratti di procedimenti sulle cauzioni costituite con vincoli su valori pubblici o con deposito di numerario.

Roma, 18 settembre 1923.

Il Ministro: DE STEFANI

(1) N. B. — Per il R. Decreto legge 6 Novembre 1930 N. 1465, la presenza dei testimoni non è più obbligatoria.

Art. 25. — Il debito per imposta diretta è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si è reso moroso al pagamento di sei rate successive della imposta relativa alla sua attività commerciale.

La dichiarazione di fallimento è pronunciata soltanto ad istanza dell'esattore delle imposte in seguito a disposizione dell'intendente di finanza.

Art. 26. — Chi, esercitando una professione o un'arte o un'altra attività lucrativa, per cui è richiesta una speciale autorizzazione ovvero la iscrizione in albi professionali, risulta moroso per sei rate successive di imposte dirette relative alla professione o dell'arte o all'attività lucrativa, è sospeso dall'esercizio di esse con decreto dell'intendente di finanza.

La sospensione dura fino a quando non sia eseguito il pagamento.

Art. 27. — Chiunque, fuori dei casi contemplati negli articoli 25 e 26, è moroso per sei rate successive di imposte dirette, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. (1)

Art. 30. — Il contribuente moroso per sei rate successive d'imposta diretta, il quale per sottrarsi al pagamento compie sui propri o sugli altri beni atti fraudolenti, che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione forzata promossa dall'Esattore, è punito con la reclusione fino a tre mesi, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite negli articoli 25, 26 e 27.

(1) NUOVO CODICE PENALE — Art. 135 - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie, e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cinquanta lire, o frazioni di cinquanta lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

Esattoria del Governatorato di Roma

Gestita dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi

Collettorìa Terza

Nº 2764

Scheda

(data)

Il sottoscritto Esattore intima a

di pagare entro CINQUE giorni da quello della notificazione del presente avviso le seguenti somme:

IMPOSTE - TASSE CONTRIBUTI	Articolo di Ruolo	ANNO		Carico iscritto a ruolo	RATE scadute e non pagate	
		di pubblicazione del ruolo	cui si riferisce il ruolo		indica- zione delle rate (mese)	IMPORTO
Terreni						
Fabbricati <i>12/10/11</i>	<i>12/10/11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>21/10/11</i>	<i>10/11</i>	<i>11/11</i>
Ricch. Mobile e Addiz.						
Celibi						
Complementare						
Valore locativo						
Man. fognatura pubbl.	<i>10/11</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>21/10/11</i>	<i>10/11</i>	<i>11/11</i>
Debito principale L.						<i>16/11</i>
Indennità di mora 6 % >						
Tassa di bollo per quietanza >						
Somma da pagarsi L.						<i>17/11</i>

Non ottemperandosi alla presente intimazione si procederà contro il suddetto debitore moroso alla esecuzione forzata nel modo e con le forme stabilite dalle vigenti leggi.
L'ESATTORE: **Monte dei Paschi di Siena**

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Il presente avviso è stato da me sottoscritto, notificato oggi

alla Ditta debitrice consegnandolo al

Sig. *Pannini*

in via *San Pietro*

IL MESSO

Il presente avviso è stato da me sottoscritto, notificato alla Ditta debitrice mediante affissione all'albo comunale per la irreperibilità del contribuente.

Addì

IL MESSO

Visto:

IL GOVERNATORE

Nessun pagamento deve essere fatto a chi notifica il presente avviso. (Leggere a tergo).

Vedansi a tergo le penalità per mancato pagamento d'imposte

N. B. - Deve ritenersi nullo e come non avvenuto il presente avviso qualora il contribuente avesse pagato il debito.

Tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori, per gli atti esecutivi a carico dei contribuenti morosi, approvato con Decreto Ministeriale 19 febbraio 1927

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle Imposte Dirette approvato col decreto R. 17 ottobre 1923, n. 1401;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 1923 che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Determina:

Articolo unico

Art. 1. — E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

Per il debito di:			Per il debito di:		
L. 3 o meno	compenso	L. 0,65	L. 500,05 a 1.000	comp.	L. 75
> 3,05 a 5	>	> 1,25	> 1.000,05 a 2.000	>	> 120
> 5,05 a 10	>	> 2,50	> 2.000,05 a 5.000	>	> 180
> 10,05 a 15	>	> 3,75	> 5.000,05 a 10.000	>	> 240
> 15,05 a 20	>	> 5 —	> 10.000,05 a 25.000	>	> 300
> 20,05 a 30	>	> 7,50	> 25.000,05 a 50.000	>	> 360
> 30,05 a 50	>	> 10 —	> 50.000,05 a 100.000	>	> 410
> 50,05 a 100	>	> 15 —	> 100.000,05 a 250.000	>	> 460
> 100,05 a 200	>	> 22,50	> 250.000,05 a 500.000	>	> 510
> 200,05 a 500	>	> 43,75	> 500.000,05 ed oltre	>	> 560

Roma, 19 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI

Decreto Ministeriale 18 settembre 1923, n. 2099.

Art. 2. — Per la riscossione dei compensi indicati nella presente tabella, si osserveranno le seguenti norme:

a) il compenso si calcola, prendendo per base il complessivo debito d'imposte, sovrimposte e tasse, che ha determinato la esecuzione senza riguardo alla diversa natura di esse od alle rate o esercizi diversi cui si riferiscono;

b) non è dovuto compenso alcuno all'esattore quando il contribuente moroso paghi il suo debito dopo l'intimazione dell'avviso di cui l'art. 31 della legge;

c) per la esecuzione mobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura *semplice* in ragione dell'ammontare del debito, sorge all'atto in cui l'Ufficiale, accompagnato dai testimoni. (1) si presenta per eseguire il pignoramento; e se anche il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso. Del pagamento dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale, per essere consegnato al Podestà;

d) parimenti per la esecuzione mobiliare, l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura *doppia* in ragione dell'ammontare del debito, se fu effettuato il trasporto degli oggetti pignorati ai sensi dell'art. 64 del regolamento, se ha luogo la vendita dei mobili o se il debito stesso è saldato all'atto in cui i mobili si pongono in vendita. In questo secondo caso pure dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale per essere consegnato al Podestà;

e) per la esecuzione immobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura *semplice* in ragione dell'ammontare del debito, sorge quando l'avviso d'asta sia stato depositato nella cancelleria della Pretura, giusta l'art. 45 della legge;

f) parimenti per la esecuzione immobiliare l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura *doppia* in ragione dell'ammontare del debito, quando questo venga soddisfatto dopo che l'avviso d'asta, sia stato inserito ed affisso giusta l'art. 46 della legge;

g) l'esattore non può riscuotere il compenso in misura *semplice* o *doppia* secondo i casi previsti alle lettere c, d, e, f, che una volta sola, quando anche abbia dovuto sperimentare tanto la esecuzione mobiliare quanto la immobiliare.

Art. 3. — Le tasse di registro e quelle degli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o del contribuente, secondo che sia o non sia eseguita l'aggiudicazione. Sono a carico del contribuente o dell'aggiudicatario le spese per l'assistenza della forza pubblica, di cui nell'art. 79 del regolamento.

Art. 4. — La presente tabella si applica anche nelle esecuzioni contro gli esattori e contro i ricevitori provinciali salvo che si tratti di procedimenti sulle cauzioni costituite con vincoli su valori pubblici o con deposito di numerario.

Roma, 18 settembre 1923.

Il Ministro: DE STEFANI

(1) N. B. — Per il R. Decreto legge 6 Novembre 1930 N. 1465, la presenza dei testimoni non è più obbligatoria.

Art. 25. — Il debito per imposta diretta è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si è reso moroso al pagamento di sei rate successive della imposta relativa alla sua attività commerciale.

La dichiarazione di fallimento è pronunciata soltanto ad istanza dell'esattore delle imposte in seguito a disposizione dell'intendente di finanza.

Art. 26. — Chi, esercitando una professione o un'arte o un'altra attività lucrativa, per cui è richiesta una speciale autorizzazione ovvero la iscrizione in albi professionali, risulta moroso per sei rate successive di imposte dirette relative alla professione o dell'arte o all'attività lucrativa, è sospeso dall'esercizio di esse con decreto dell'intendente di finanza.

La sospensione dura fino a quando non sia eseguito il pagamento.

Art. 27. — Chiunque, fuori dei casi contemplati negli articoli 25 e 26, è moroso per sei rate successive di imposte dirette, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. (1)

Art. 30. — Il contribuente moroso per sei rate successive d'imposta diretta, il quale per sottrarsi al pagamento compie sui propri o sugli altri beni atti fraudolenti, che rendano in tutte o in parte inefficace l'esecuzione forzata promossa dall'Esattore, è punito con la reclusione fino a tre mesi, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite negli articoli 25, 26 e 27.

(1) NUOVO CODICE PENALE — Art. 135 - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio fra pene pecuniarie, e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cinquanta lire, o frazioni di cinquanta lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

Esattoria del Governatorato di Roma

Gestita dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Piazza Mignanelli, 23

Collettoria 111

Registro cronologico N. _____

Scheda N. 38117

VERBALE DI PIGNORAMENTO DI MOBILI

Roma, li nove maggio 1933 anno XI alle ore 18.30

Io sottoscritto Ufficiale Esattoriale ad istanza dell'Esattore del Governatorato di Roma Monte dei Paschi di Siena in persona del Comm. Rag. Pietro Valiani, domiciliato per ragioni della carica in Piazza Mignanelli, 23, mi sono recato nel domicilio in Via Indipendenza 27 p. IV per ivi procedere al pignoramento dei mobili del Sig. Dominico Rossi

non avendo finora pagato nonostante l'avviso di morosità fatto notificare in data 21/4/33 con ingiunzione di pagare entro cinque giorni le somme dovute all'Esattore per i titoli d'imposta nel presente indicati.

Articolo	IMPOSTA o TASSA	ANNO DI PUBBLICAZIONE DEL RUOLO	ANNO CUI SI RIFERISCE IL RUOLO	Rata	Importo
3290	Rent. Pubbl. Grati	32	32	VII	7 10
Totale del debito per imposte e tasse I.					7 10
Indennità di mora del 6 % per ritardo pagamento					45
Per compenso					2 10
Per bollo					10
Spese per assistenza forza pubblica					
TOTALE L.					10 15

Ivi ho trovato il Sig. Dominico Rossi al quale ho richiesto il pagamento del debito con diffida che nella negativa avrei proceduto alla esecuzione. Avendomi egli dichiarato (1) di non poter pagare

ESATTORIA DEL GOVERNATORATO DI ROMA

gestita dal Monte dei Paschi di Siena

Piazza Mignanelli, 23

III^a COLLETTORIA

DOMENICI ROSA in TICCONI
di Giovanni - d.d.c.

Riduzione 22
Via Guido Reni 8 int.3

Ruoli dell'anno 1933 - Cartella Pagamenti

Si avverte il contribuente sopraindicato che trovasi iscritto nei ruoli pubblicati nell'anno 1933 per le somme e tasse di cui appresso da pagarsi in 8 rate uguali il giorno 10 dei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre 1933, Febbraio, Aprile 1934.

Scheda
42218

Articolo	Anno di riferimento	Domestici	Cani	Pianof. e Bigl.	Vetture	Macchine Caffè espr.	Esercizio	Valore Locativo
<i>3370</i>	1926							
	1927							
	1928							<i>999</i>
	1929							<i>999</i>
	1930							
	1931							
	1932							

Carico totale dell'articolo . . .
Importo rata . . .

19990
2495

Il contribuente che - entro otto giorni successivi dalla scadenza - non paghi la rata o la paghi soltanto in parte è assoggettato alla indennità di mora del 2% o del 6% a seconda che il pagamento venga poi eseguito nei tre giorni successivi o posteriormente.

Questa cartella è stata notificata oggi *8 - 1933* 1933 XI mediante consegna al
Sig. *Domènici Rosa*
all'indirizzo *Il Messo*

Leggere a tergo le avvertenze

Per eventuali reclami in merito alla tassazione rivolgersi presso il Governatorato III Ripartizione ROMA Piazza S. Francesco da Paola.

AVVERTENZE

I. — All'ora fissata per la chiusura degli sportelli saranno ultimate le operazioni per tutti coloro che si trovino nei locali esattoriali all'atto della chiusura stessa.

II. — La quietanza è l'unica prova del pagamento in caso di contestazioni.

III. — Si prega di esibire le cartelle all'atto del pagamento rivolgendosi agli sportelli contrassegnati con la iniziale del cognome del contribuente.

IV. — Le differenze nelle rateazioni delle somme da pagare sono poste in aumento alla prima rata.

V. — La Succursale del Monte dei Paschi in Via Marco Minghetti, n. 29 e le dipendenti Agenzie — n. 1 in Via Po, 90 — n. 2 in Corso Vittorio Emanuele, 110 — n. 3 in Via Cola di Rienzo 193 — n. 4 in Via Gioberti, 58 — n. 5 in Piazza Mignanelli, 24 e n. 6 in Via Ostiense, 8 — provvedono al pagamento delle imposte e tasse per conto dei sigg. correntisti in conformità di apposite norme delle quali potrà essere presa visione presso le precitate Succursale ed Agenzie.

A coloro che avranno dichiarato — accettando le predette norme — di avvalersi di questo servizio per tutte le loro imposte e per tutto l'anno l'Esattoria assicura che — in ogni e qualsiasi caso — non verrà richiesta alcuna indennità di mora.

VI. — Inoltre i Sigg. Contribuenti possono anche servirsi di uno dei seguenti mezzi di pagamento:

a) **vaglia postali.** — Nei m. desimi dovranno sempre essere esattamente indicate: la ditta, le imposte e tasse che si vogliono pagare e gli articoli di ruolo; dovrà essere sempre aggiunto l'importo del bollo di quietanza secondo la tariffa sotto riportata e delle spese postali per l'avvio della quietanza stessa.

Ogni vaglia dovrà comprendere un solo nominativo.

Il vaglia deve pervenire all'Esattoria in tempo debito, e cioè non oltre il giorno 18 dei mesi di scadenza (art. 29 della legge sulla riscossione).

b) **prenotazione dei pagamenti (Cartellone).** - Di tale mezzo potranno servirsi purchè si osservino le speciali norme contenute nello stampato che viene distribuito gratuitamente, a richiesta, ad appositi sportelli.

1) **I contribuenti iscritti per somme rateali complessive non inferiore a L. 50**

2) **oppure, senza alcuna limitazione di somma, coloro (cartellonisti) che chiecano la prepagazione delle bollette per due o più contribuenti;**

c) **conti correnti postali** - Coloro che volessero usufruire di tale mezzo sono avvertiti che questa Esattoria ha aperto presso l'Amministrazione delle Poste un proprio c/c recante il N. 1/4229 su quale possono effettuare i loro versamenti **non oltre il 6° giorno avanti quello ultimo di scadenza.** Dovranno sempre essere esattamente indicate: la ditta, le imposte e tasse che si vogliono pagare, gli articoli di ruolo ed aggiunto l'importo del bollo di quietanza secondo la tariffa sottoindicata. Reputasi opportuno avvertire al riguardo, che giusta le disposizioni di cui gli articoli 8-9 del R. D. 22 dicembre 1927. N. 2609, per i pagamenti effettuati in tale modo l'Esattoria non rilascia al contribuente ricevuta alcuna poichè è liberatoria, quella rilasciata dagli Uffici Postali.

Prontuario per l'applicazione della tassa di bollo sulle quietanze

Per i pagamenti da oltre L.	1 a L.	100 tassa fissa	L. 0,10
> > > > > >	100 > >	1.000 > >	> 0,50
> > > > > >	1.000 > >	200.000 > >	proporzionale di > 0,30

per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, arrotondandosi sempre la frazione di lira risultante.

Oltre L. 200.000 tassa fissa di L. 60.

Esattoria del Governatorato di Roma

gestita dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Piazza Mignanelli, 23

COLLETTORIA

Scheda

Ruoli dell'anno 1933 = Cartella Pagamenti

41575

Si avverte il contribuente Sig.

Indirizzi di ruolo

Dominici Rosa di Giovanni

Indirizzo

che trovasi iscritto nei ruoli d'imposte e tasse e contributi per le somme sottoindicate da pagarsi, oltre la tassa di bollo, alle scadenze di cui appresso:

Anno di riferimento	Articolo del ruolo	Numero del registro partitario	IMPOSTE E TASSE	Estimo o reddito imponibile	Carico dell'articolo	Ammontare di ogni rata	Numero delle rate e loro scadenza
1933			Terreni infor. agric. contributo sindac.				
1933			Fabbricati e contributo sindacale				SEI
1933			Ricchezza Mobile e Addizionali.				10 Febbraio 1933
1933			Celibi				10 Aprile "
1933			Comp. Progres.				10 Giugno "
1933			Manutenz. Pognatura Pubblica.		21/30	4 50	10 Agosto "
1933	2201		Contrib. Sind. Proprietà edilizia esente da imposta erariale.	4000	21/50	3 50 20	10 Dicembre "

Per eventuali reclami in merito alle iscrizioni a ruolo rivolgersi:
a) Per le Imposte, al C. Vitt. Emanuele 244 presso l'Uff. Distrettuale Imposte Dirette.
b) Per la Manutenzione fognatura a P. S. Fisco da Paola presso la III. Ripartizione Governatorale.
c) Per il Contributo Sindacale sulla proprietà edilizia esente da imposta erariale al C. Umberto 337 presso l'Ass. Fascista della Proprietà Edilizia.

Il contribuente che — entro otto giorni dalla scadenza — non paghi la rata o la paghi soltanto in parte è assoggettato alla indennità di mora del 2% o del 6%, a seconda che il pagamento venga poi eseguito nei tre giorni successivi o posteriormente.

L'Esattore: Monte dei Paschi di Siena

Questa cartella è stata notificata oggi *1-2-33* 1933 - XI mediante consegna al
Sig. *Dominici Rosa*
all'indirizzo *Indirizzo*
Il Messo *COUCCIONI EUGENIO*
Leggere a tergo le avvertenze.

F. Predilucos 22

Esattoria del Governatorato di Roma

Gestita dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi

Collettorìa Terza

Nº 23815

Scheda

(data) *12-9-32*

Il sottoscritto Esattore intima al Signor

Dominici *Rosa*

in via _____ N. _____
di pagare entro **CINQUE** giorni da quello della notificazione del presente avviso le seguenti somme:

IMPOSTE - TASSE CONTRIBUTI	Articolo di Ruolo	ANNO		Carico iscritto a ruolo	RATE scadute e non pagate	
		di pubbli- cazione del ruolo	cul si riferisce il ruolo		indica- z. delle rate	IMPORTO
Terreni						
Fabbricati <i>Cont. Ind. Fabbr. 3290</i>	<i>95</i>			<i>21</i>		<i>14</i>
Ricch. Mobile e Addizion.						
Celibi						
Complementare						
Patrimonio						
Valore locativo						
Debito principale L.						
Indennità di mora 6 % »						
Tassa di bollo per quietanza »						
Somma totale da pagarsi L.						<i>11.40</i>

Non ottemperandosi alla presente intimazione si procederà contro il suddetto debitore moroso, alla esecuzione forzata nel modo e con le forme stabilite dalle vigenti leggi.

L'ESATTORE: **Monte dei Paschi di Siena**

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Il presente avviso è stato da me sottoscritto, notificato oggi

19-9-32

alla Ditta debitrice consegnandolo al

Sig. *Dominici*

in via *Monte dei Paschi di Siena*

IL MESSO

Il presente avviso è stato da me sottoscritto, notificato alla Ditta debitrice mediante affissione all'albo comunale per la irreperibilità del contribuente.

Addì

IL MESSO

Visto:

IL GOVERNATORE

Nessun pagamento deve essere fatto a chi notifica il presente avviso. (Leggere a tergo)

N. B. - Deve ritenersi nullo e come non avvenuto il presente avviso qualora il contribuente avesse pagato il debito.

Tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori, per gli atti esecutivi a carico dei contribuenti morosi, approvato con Decreto Ministeriale 19 febbraio 1921.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle Imposte Dirette approvato col decreto R. 17 ottobre 1923, n. 1401;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 1923 che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Determina:

Articolo unico

Art. 1. — E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

Per il debito di:		Per il debito di:	
L. 3 o meno	compenso L. 0,65	L. 500,05 a 1.000	comp. L. 75
> 3,05 a 5	> > 1,25	> 1.000,05 a 2.000	> > 120
> 5,05 a 10	> > 2,50	> 2.000,05 a 5.000	> > 180
> 10,05 a 15	> > 3,75	> 5.000,05 a 10.000	> > 240
> 15,05 a 20	> > 5,—	> 10.000,05 a 25.000	> > 300
> 20,05 a 30	> > 7,50	> 25.000,05 a 50.000	> > 360
> 30,05 a 50	> > 10,—	> 50.000,05 a 100.000	> > 410
> 50,05 a 100	> > 15,—	> 100.000,05 a 250.000	> > 460
> 100,05 a 200	> > 22,50	> 250.000,05 a 500.000	> > 510
> 200,05 a 500	> > 43,75	> 500.000,05 ed oltre	> > 560

Roma, 19 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI

Decreto Ministeriale 18 settembre 1923, n. 2099.

Art. 2. — Per la riscossione dei compensi indicati nella presente tabella si osserveranno le seguenti norme:

a) il compenso si calcola, prendendo per base il complessivo debito d'imposte, sovrimeposte e tasse, che ha determinato la esecuzione senza riguardo alla diversa natura di esse od alle rate o esercizi diversi cui si riferiscono;

b) non è dovuto compenso alcuno all'esattore quando il contribuente moroso paghi il suo debito dopo l'intimazione dell'avviso di cui l'art. 31 della legge;

c) per la esecuzione mobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura semplice in ragione dell'ammontare del debito, sorge all'atto in cui l'Ufficiale, accompagnato dai testimoni, (1) si presenta per eseguire il pignoramento; e se anche il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso. Del pagamento dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale, per essere consegnato al Podestà;

d) parimenti per la esecuzione mobiliare, l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura doppia in ragione dell'ammontare del debito, se fu effettuato il trasporto degli oggetti pignorati ai sensi dell'art. 64 del regolamento, se ha luogo la vendita dei mobili o se il debito stesso è saldato all'atto in cui i mobili si pongono in vendita. In questo secondo caso pure dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale per essere consegnato al Podestà;

e) per la esecuzione immobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura semplice in ragione dell'ammontare del debito, sorge quando l'avviso d'asta sia stato depositato nella cancelleria della Pretura, giusta l'art. 45 della legge;

f) parimenti per la esecuzione immobiliare l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura doppia in ragione dell'ammontare del debito, quando questo venga soddisfatto dopo che l'avviso d'asta, sia stato inserito ed affisso giusta l'art. 46 della legge;

g) l'esattore non può riscuotere il compenso in misura semplice o doppia secondo i casi previsti alle lettere c, d, e, f, che una volta sola, quando anche abbia dovuto sperimentare tanto la esecuzione mobiliare quanto la immobiliare.

Art. 3. — Le tasse di registro e quelle degli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o del contribuente, secondo che sia o non sia eseguita l'aggiudicazione. Sono a carico del contribuente o dell'aggiudicatario le spese per l'assistenza della forza pubblica, di cui nell'art. 79 del regolamento.

Art. 4. — La presente tabella si applica anche nelle esecuzioni contro gli esattori e contro i ricevitori provinciali salvo che si tratti di procedimenti sulle cauzioni costituite con vincoli su valori pubblici o con deposito di numerario.

Roma, 18 settembre 1923.

Il Ministro: DE STEFANI

ESTRATTO DALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1923 N. 2834

PENALITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Art. 6. — Il debito per imposte dirette è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si sia reso moroso al pagamento di sei rate successive delle imposte dirette.

Chiunque, esercitando una professione od altra attività lucrativa per la quale abbia l'obbligo di richiedere una speciale autorizzazione, patente o iscrizione in registri o albi professionali, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette afferenti l'attività medesima è sospeso dall'esercizio della sua attività secondo le norme che saranno stabilite in forza dell'articolo 10 della presente legge.

— Chiunque all'infuori delle persone contemplate nei commi precedenti, risulti moroso per 6 rate successive di imposte dirette è punito colla multa da L. 200 a L. 2000.

Art. 7. — Le penalità di carattere civile che saranno applicate in dipendenza della presente legge non sono condonabili che con provvedimento legislativo.

Le multe e le ammende che saranno inflitte in dipendenza della presente legge sono, in caso di mancato pagamento, commutabili rispettivamente nella detenzione e nell'arresto ai sensi degli articoli 19 e 24 del Codice Penale.

Quando tra l'Ufficio delle imposte ed il contribuente, si addivenga a concordato prima che sia stata pronunciata alcuna decisione dalle Commissioni amministrative, la sovrimeposta per omessa denuncia è ridotta alla metà, quella per infedele denuncia è annullata e le altre pene pecuniarie di carattere civile e penale che saranno applicate in dipendenza della presente Legge sono ridotte ad un quarto.

(1) N. E. — Per il R. Decreto legge 6 Novembre 1930 N. 1465, la presenza dei testimoni non è più obbligatoria.

Esattoria del Governatorato di Roma

Gestita dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi

Collettoria Terza

Nº 38695

Scheda

38112

(data)

2/2/33

Il sottoscritto Esattore intima a

Dominici Rosa

di pagare entro CINQUE giorni da quello della notificazione del presente avviso le seguenti somme:

IMPOSTE - TASSE CONTRIBUTI	Articolo di Ruolo	ANNO		Carico iscritto a ruolo	RATE scadute e non pagate	
		di pubbli- cazione del ruolo	cui si riferisce il ruolo		indica- zione delle rate (mese)	IMPORTO
Terreni						
Fabbricati						
Ricch. Mobile e Addiz.						
C. Sintac. fabbr. esent.	3245	1932		21 p. 5.51		9.10
Celibi						
Complementare						
Valore locativo						
					Debito principale L.	
					Indennità di mora 6 %	>
					Tassa di bollo per quietanza	>
					Somma da pagarsi L.	

Non ottemperandosi alla presente intimazione si procederà contro il suddetto debitore moroso alla esecuzione forzata nel modo e con le forme stabilite dalle vigenti leggi.
L'ESATTORE: **Monte dei Paschi di Siena**

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Il presente avviso è stato da me sottoscritto, notificato oggi 2/2/33 alla Ditta debitrice consegnandolo al Sig. *Domenico Rosa* in via *Piedicella 22*
IL MESSO

Il presente avviso è stato da me sottoscritto, notificato alla Ditta debitrice mediante affissione all'albo comunale per la irreperibilità del contribuente.
Addì
IL MESSO
Visto:
IL GOVERNATORE

Nessun pagamento deve essere fatto a chi notifica il presente avviso. (Leggere a tergo).

N. B. - Deve ritenersi nullo e come non avvenuto il presente avviso qualora il contribuente avesse pagato il debito.

Tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori, per gli atti esecutivi a carico dei contribuenti morosi, approvato con Decreto Ministeriale 19 febbraio 1921.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle Imposte Dirette approvato col decreto R. 17 ottobre 1923, n. 1401:

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 1923 che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Determina:

Articolo unico

Art. 1. — E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

Per il debito di:		Per il debito di:	
L. 3,— o meno	compenso L. 0,65	L. 500,05 a 1.000	comp. L. 75
> 3,05 a 5	> > 1,25	> 1.000,05 a 2.000	> > 120
> 5,05 a 10	> > 2,50	> 2.000,05 a 5.000	> > 180
> 10,05 a 20	> > 3,75	> 5.000,05 a 10.000	> > 240
> 15,05 a 20	> > 5,—	> 10.000,05 a 25.000	> > 300
> 20,05 a 30	> > 7,50	> 25.000,05 a 50.000	> > 360
> 30,05 a 50	> > 10,—	> 50.000,05 a 100.000	> > 410
> 50,05 a 100	> > 15,—	> 100.000,05 a 250.000	> > 460
> 100,05 a 200	> > 22,50	> 250.000,05 a 500.000	> > 510
> 200,05 a 500	> > 43,75	> 500.000,05 ed oltre	> > 560

Roma, 19 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI

Decreto Ministeriale 18 settembre 1923, n. 2099.

Art. 2. — Per la riscossione dei compensi indicati nella presente tabella si osserveranno le seguenti norme:

a) il compenso si calcola, prendendo per base il complessivo debito d'imposte, sovrimposte e tasse, che ha determinato la esecuzione senza riguardo alla diversa natura di esse od alle rate o esercizi diversi cui si riferiscono;

b) non è dovuto compenso alcuno all'esattore quando il contribuente moroso paghi il suo debito dopo l'intimazione dell'avviso di cui l'art. 31 della legge;

c) per la esecuzione mobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura semplice in ragione dell'ammontare del debito, sorge all'atto in cui l'Ufficiale, accompagnato dai testimoni, (1) si presenta per eseguire il pignoramento; e se anche il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso. Del pagamento dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale, per essere consegnato al Podestà;

d) parimenti per la esecuzione mobiliare, l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura doppia in ragione dell'ammontare del debito, se fu effettuato il trasporto degli oggetti pignorati ai sensi dell'art. 64 del regolamento, se ha luogo la vendita dei mobili o se il debito stesso è saldato all'atto in cui i mobili si pongono in vendita. In questo secondo caso pure dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale per essere consegnato al Podestà;

e) per la esecuzione immobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura semplice in ragione dell'ammontare del debito, sorge quando l'avviso d'asta sia stato depositato nella cancelleria della Pretura, giusta l'art. 45 della legge;

f) parimenti per la esecuzione immobiliare l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura doppia in ragione dell'ammontare del debito, quando questo venga soddisfatto dopo che l'avviso d'asta, sia stato inserito ed affisso giusta l'art. 46 della legge;

g) l'esattore non può riscuotere il compenso in misura semplice o doppia secondo i casi previsti alle lettere c, d, e, f, che una volta sola, quando anche abbia dovuto sperimentare tanto la esecuzione mobiliare quanto la immobiliare.

Art. 3. — Le tasse di registre e quelle degli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o del contribuente, secondo che sia o non sia eseguita l'aggiudicazione. Sono a carico del contribuente o dell'aggiudicatario le spese per l'assistenza della forza pubblica, di cui nell'art. 79 del regolamento.

Art. 4. — La presente tabella si applica anche nelle esecuzioni contro gli esattori e contro i ricevitori provinciali salvo che si tratti di procedimenti sulle cauzioni costituite con vincoli su valori pubblici o con deposito di numerario.

Roma, 18 settembre 1923.

Il Ministro: DE STEFANI

ESTRATTO DALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1928 N. 2834

PENALITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Art. 6. — Il debito per imposte dirette è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si sia reso moroso al pagamento di sei rate successive delle imposte dirette.

Chiunque, esercitando una professione od altra attività lucrativa per la quale abbia l'obbligo di richiedere una speciale autorizzazione, patente o iscrizione in registri o albi professionali, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette afferenti l'attività medesima è sospeso dall'esercizio della sua attività secondo le norme che saranno stabilite in forza dell'articolo 10 della presente legge. — Chiunque all'infuori delle persone contemplate nei commi precedenti, risulti moroso per 6 rate successive di imposte dirette è punito colla multa da L. 200 a L. 2000.

Art. 7. — Le penalità di carattere civile che saranno applicate in dipendenza della presente legge non sono condonabili che con provvedimento legislativo.

Le multe e le ammende che saranno inflitte in dipendenza della presente legge sono, in caso di mancato pagamento, commutabili rispettivamente nella detenzione e nell'arresto ai sensi degli articoli 19 e 24 del Codice Penale.

Quando tra l'Ufficio delle imposte ed il contribuente, si addivenga a consorzio prima che sia stata pronunciata alcuna decisione dalle Commissioni amministrative, la sovrimposta per omessa denuncia è ridotta alla metà, quella per infedele denuncia è annullata e le altre pene pecuniarie di carattere civile e penale esse saranno applicate in dipendenza della presente Legge sono ridotte ad un quarto.

(1) N. B. — Per il R. Decreto legge 6 Novembre 1930 N. 1465, la presenza dei testimoni non è più obbligatoria.

Esattoria del Governatorato di Roma

gestita dal Monte dei Paschi di Siena - Piazza Mignanelli, 23

Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi

26521

Collettorìa

3 FEB. 1932 (data)

Il sottoscritto Esattore intima al Signor

in Roma via P. Mignanelli 22 N. 22
 di pagare entro **CINQUE** giorni da quello della notificazione del presente avviso le seguenti somme:

IMPOSTE - TASSE CONTRIBUTI	Articolo di Ruolo	ANNO		Carico iscritto a ruolo	RATE scadute e non pagate	
		di pubblica- cazione del ruolo	cui si riferisce il ruolo		indica- z. delle rate	IMPORTO
Terreni . . .						
Fabbricati . . .						
Ricchez. M.le.						
Ind. Prov. - Add. Prov. - Imp. Cons.						
Cellibi . . .						
Complement. . .						
Patrimonio . . .						
Valore locat. . .						
Domestici . . .						
Vetture . . .						
Debito principale L.						
Indennità di mora 6 %						285
Tassa di bollo per quietanza						675
Somma totale da pagarsi L.						960

Non ottemperandosi alla presente intimazione si procederà contro il suddetto debitore moroso alla esecuzione forzata nel modo e con le forme stabilite dalle vigenti leggi. L'ESATTORE: **Monte dei Paschi di Siena.**

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Il presente avviso, è stato da me sottoscritto, notificato oggi

alla Ditta debitrice consegnandolo al Sig.

in via P. Mignanelli 22
 IL MESSO

Il presente avviso è stato da me sottoscritto, notificato alla Ditta debitrice mediante affissione all'albo comunale per la irreperibilità del contribuente.

Addi 24-2-32
 IL MESSO

Visto:
 IL GOVERNATORE

L'avviso notificato al contribuente porta la tabella dei compensi per atti esecutivi ai sensi dell'art. 56 del regolamento 15 sett. 1923, n. 2090

N. B. - Deve ritenersi nullo e come non avvenuto il presente avviso qualora il contribuente avesse pagato il debito. (Leggere a tergo)

Tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori, per gli atti esecutivi a carico dei contribuenti morosi, approvato con Decreto Ministeriale 19 febbraio 1921.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle Imposte Dirette approvato col decreto R. 17 ottobre 1923, n. 1401;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 1923 che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Determina:

Articolo unico

Art. 1. — E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

Per il debito di:			Per il debito di:		
L. 3	o meno	compenso L. 0,65	L. 500,05 a	1.000	comp. L. 75
> 3,05 a	5	> > 1,25	> 1.000,05 a	2.000	> > 120
> 5,05 a	10	> > 2,50	> 2.000,05 a	5.000	> > 180
> 10,05 a	15	> > 3,75	> 5.000,05 a	10.000	> > 240
> 15,05 a	20	> > 5,—	> 10.000,05 a	25.000	> > 300
> 20,05 a	30	> > 7,50	> 25.000,05 a	50.000	> > 360
> 30,05 a	50	> > 10,—	> 50.000,05 a	100.000	> > 410
> 50,05 a	100	> > 15,—	> 100.000,05 a	250.000	> > 460
> 100,05 a	200	> > 22,50	> 250.000,05 a	500.000	> > 510
> 200,05 a	500	> > 43,75	> 500.000,05 ed oltre	>	> 560

Roma, 19 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI

Decreto Ministeriale 18 settembre 1923, n. 2099.

Art. 2. — Per la riscossione dei compensi indicati nella presente tabella si osserveranno le seguenti norme:

a) il compenso si calcola, prendendo per base il complessivo debito d'imposte, sovrimeposte e tasse, che ha determinato la esecuzione senza riguardo alla diversa natura di esse od alle rate o esercizi diversi cui si riferiscono;

b) non è dovuto compenso alcuno all'esattore quando il contribuente moroso paghi il suo debito dopo l'intimazione dell'avviso di cui l'art. 31 della legge;

c) per la esecuzione mobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura *semplice* in ragione dell'ammontare del debito, sorge all'atto in cui l'Ufficiale, accompagnato dai testimoni, si presenta per eseguire il pignoramento; e se anche il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso. Del pagamento dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale, per essere consegnata al Podestà;

d) parimenti per la esecuzione mobiliare, l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura *doppia* in ragione dell'ammontare del debito, se fu effettuato il trasporto degli oggetti pignorati ai sensi dell'art. 64 del regolamento, se ha luogo la vendita dei mobili o se il debito stesso è saldato all'atto in cui i mobili si pongono in vendita. In questo secondo caso pure dovrà compilarsi un verbale firmato dall'Ufficiale per essere consegnato al Podestà;

e) per la esecuzione immobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura *semplice* in ragione dell'ammontare del debito, sorge quando l'avviso d'asta sia stato depositato nella cancelleria della Pretura, giusta l'art. 45 della legge;

f) parimenti per la esecuzione immobiliare l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura *doppia* in ragione dell'ammontare del debito, quando questo venga soddisfatto dopo che l'avviso d'asta, sia stato inserito ed affisso giusta l'art. 46 della legge;

g) l'esattore non può riscuotere il compenso in misura *semplice* o *doppia* secondo i casi previsti alle lettere c, d, e, f, che una volta sola, quando anche abbia dovuto sperimentare tanto la esecuzione mobiliare quanto la immobiliare.

Art. 3. — Le tasse di registro e quelle degli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o del contribuente, secondo che sia o non sia seguita l'aggiudicazione. Sono a carico del contribuente o dell'aggiudicatario le spese per l'assistenza della forza pubblica, di cui nell'art. 79 del regolamento.

Art. 4. — La presente tabella si applica anche nelle esecuzioni contro gli esattori e contro i ricevitori provinciali salvo che si tratti di procedimenti sulle cauzioni costituite con vincoli su valori pubblici o con deposito di numerario.

Roma, 18 settembre 1923.

Il Ministro: DE STEFANI

Estratto dalla legge 9 Dicembre 1928 N. 2834

Penalità in materia di imposte dirette

Art. 6. — Il debito per imposte dirette è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si sia reso moroso al pagamento di sei rate successive delle imposte dirette.

Chiunque, esercitando una professione od altra attività lucrativa per la quale abbia l'obbligo di richiedere una speciale autorizzazione, patente o iscrizione in registri o albi professionali, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette afferenti l'attività medesima è sospeso dall'esercizio della sua attività secondo le norme che saranno stabilite in forza dell'articolo 10 della presente legge.

Chiunque all'infuori delle persone contemplate nei commi precedenti, risulti moroso per 6 rate successive di imposte dirette è punito colla multa da L. 200 a L. 2000.

Art. 7. — Le penalità di carattere civile che saranno applicate in dipendenza della presente legge non sono condonabili che con provvedimento legislativo.

Le multe e le ammende che saranno inflitte in dipendenza della presente legge sono, in caso di mancato pagamento, commutabili rispettivamente nella detenzione e nell'arresto ai sensi degli articoli 19 e 24 del Codice Penale.

Quando tra l'Ufficio delle imposte ed il contribuente, si addivenga a concordato prima che sia stata pronunciata alcuna decisione dalle Commissioni amministrative, la sovrimeposta per omessa denuncia è ridotta alla metà, quella per infedele denuncia è annullata e le altre pene pecuniarie di carattere civile e penale che saranno applicate in dipendenza della presente Legge sono ridotte ad un quarto.

Esattoria del Governatorato di Roma

gestita dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Piazza Mignanelli, 23

Ruoli dell'anno 1932 - Cartella Pagamenti

Scheda

39112

Il sottoscritto avverte il Sig. *Domnici*

Indirizzo: *Piediluco 22*

Booz
che trovasi iscritto nei ruoli d'imposte, tasse e contributi per le somme sottoindicate da pagarsi, oltre la tassa di bollo, alle scadenze di cui appresso:

Riferimento	Articolo ruolo	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	N. rate bimestrali	Carico dell'articolo	Ammontare di ogni Rata	SCADENZA DEI PAGAMENTI
		<i>Conti. Sum. scelti</i>				<i>10 febbraio</i>
		<i>o conto per <i>Edly</i></i>		<i>91 90</i>	<i>3 55</i>	<i>10 aprile</i>
<i>3290</i>		<i>conto di imp. 4</i>			<i>20</i>	<i>10 giugno</i>
<i>7451</i>						<i>10 agosto</i>
						<i>10 ottobre</i>
						<i>10 dicembre</i>
						} 1932

Il contribuente che entro otto giorni successivi dalla scadenza non paghi la rata o la paghi soltanto in parte è assoggettato alla indennità di mora del 2 % o del 6 % a seconda che il pagamento venga poi eseguito nei tre giorni successivi o posteriormente.

Il Direttore: **Comm. Cesare Falchi**

Questa cartella è stata notificata oggi *8-2*

1932-X mediante consegna al

Sig. *Domnici*

all'indirizzo *Piediluco 22*

Il messo *Alu*

Leggere a tergo le avvertenze

AVVERTENZE

I. — All'ora fissata per la chiusura degli sportelli saranno ultimate le operazioni per tutti coloro che si trovino nei locali esattoriali all'atto della chiusura stessa.

II. — La quietanza è l'unica prova del pagamento in caso di contestazioni.

III. — Si prega di esibire le cartelle all'atto del pagamento rivolgendosi agli sportelli contrassegnati con l'iniziale del cognome del contribuente.

IV. — Le differenze nelle rateazioni delle somme da pagare sono poste in aumento alla prima rata.

V. — La Succursale del Monte dei Paschi in Via Marco Minghetti, n. 29 e le dipendenti Agenzie — n. 1 in Via Po, 90 — n. 2 in Corso Vittorio Emanuele, 110 — n. 3 in Via Cola di Rienzo 193 — n. 4 in Via Gioberti, 58 — n. 5 in Piazza Mignanelli, 24 e n. 6 in Via Ostiense, 8 — provvedono al pagamento delle imposte e tasse per conto dei sigg. correntisti in conformità di apposite norme delle quali potrà essere presa visione presso le precitate Succursale ed Agenzie.

A coloro che avranno dichiarato — accettando le predette norme — di avvalersi di questo servizio per tutte le loro imposte e per tutto l'anno l'Esattoria assicura che — in ogni e qualsiasi caso — non verrà richiesta alcuna indennità di mora.

VI. — Inoltre i Sigg. Contribuenti possono anche servirsi di uno dei seguenti mezzi di pagamento:

a) **vaglia postali.** — Nei m. desimi dovranno sempre essere esattamente indicate: la ditta, le imposte e tasse che si vogliono pagare e gli articoli di ruolo; dovrà essere sempre aggiunto l'importo del bollo di quietanza secondo la tariffa sotto riportata e delle spese postali per l'invio della quietanza stessa.

Ogni vaglia dovrà comprendere un solo nominativo.

Il vaglia deve pervenire all'Esattoria in tempo debito, e cioè non oltre il giorno 18 dei mesi di scadenza (art. 29 della legge sulla riscossione).

b) **prenotazione dei pagamenti (Cartellone).** Di tale mezzo potranno servirsi purchè si osservino le speciali norme contenute nello stampato che viene distribuito gratuitamente, a richiesta, ad appositi sportelli.

1) **I contribuenti iscritti per somme rateali complessive non inferiore a L. 50.**

2) **oppure, senza alcuna limitazione di somma, coloro (cartellonisti) che chiedano la preparazione delle bollette per due o più contribuenti;**

c) **conti correnti postali** - Coloro che volessero usufruire di tale mezzo sono avvertiti che questa Esattoria ha aperto presso l'Amministrazione delle Poste un proprio c/c recante il N. 1/4229 sul quale possono effettuare i loro versamenti **non oltre il 6° giorno avanti quello ultimo di scadenza.** Dovranno sempre essere esattamente indicati: la ditta, le imposte e tasse che si vogliono pagare, gli articoli di ruolo ed aggiunto l'importo del bollo di quietanza secondo la tariffa sottoindicata. Si reputa opportuno avvertire, al riguardo, che giusta le disposizioni di cui gli articoli 8-9 del R. D. 22 dicembre 1927, N. 2609, per i pagamenti effettuati in tale modo l'Esattoria non rilascia al contribuente ricevuta alcuna poichè è liberatoria quella rilasciata dagli Uffici Postali.

Prontuario per l'applicazione della tassa di bollo sulle quietanze

Per i pagamenti da oltre L.	1 a L.	100	tassa fissa	L.	0,10
> > >	> > >	100 >	>	>	0,50
> > >	> > >	1.000 >	>	200.000 >	proporzionale di > 0,30
per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, arrotondandosi sempre la frazione di lira risultante.					
Oltre L. 200.000 tassa fissa di L. 60.					

Esattoria del Governatorato di Roma

Esattoria dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Piazza Mignanelli, 23

III. COLLETTORIA

Ruoli dell'anno 1931 - Cartella Pagamenti

Scheda

41855 bis

Il sottoscritto avverte il Sig.

Dominici Rosa

Indirizzo:

N. Piediluco 22

che trovasti inscritto nei ruoli d'imposte, tasse e contributi per le somme sottoindicate da pagarsi, oltre la tassa di bollo, alle scadenze di cui appresso:

Riferimento	Articolo ruolo	N. partita catastale	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	N. rate	Carico dell'articolo	Ammontare di ogni rata	SCADENZA DEI PAGAMENTI
			Associazione Fascista della Proprietà Edilizia				10 Agosto 1931
1929	<i>1641</i>	<i>1656</i>	Contributo sindacale obbligatorio a carico della proprietà edilizia esente da imposta Erariale.	3	<i>64 50 21 80</i>		10 Ottobre
1930							10 Dicembre
1931							

Iami in merito all'ap-
 ributo rivolgersi pres-
 a della Proprietà Edi-
 to Umberto 337.

Il contribuente che - entro otto giorni dalla scadenza non - paghi la rata o la paghi solo soggetto alla indennità di mora del 2% o del 6% a seconda che il pagamento venga giorni successivi o posteriormente.

IL DIRETTORE: **Comm. C**

Questa cartella è stata notificata oggi *27 luglio* 1931 IX n

Sig. *Bellegriini*
all'indirizzo

SOFIA STEFANO
UFF. ESATTORIALE
Il Messo

Leggere a tergo le avvertenz

AVVERTENZE

I. — All'ora fissata per la chiusura degli sportelli saranno ultimate le operazioni per tutti coloro che si trovino nei locali esattoriali all'atto della chiusura stessa.

II. — La quietanza è l'unica prova del pagamento in caso di contestazioni.

III. — Si prega di esibire le cartelle all'atto del pagamento rivolgendosi agli sportelli contrassegnati con la iniziale del cognome del contribuente.

IV. — Le differenze nelle rateazioni delle somme da pagare sono poste in aumento alla prima rata.

V. — La Succursale del Monte dei Paschi in Via Marco Minghetti, n. 29 e le dipendenti Agenzie n. 1 in Via Po, 90 — n. 2 in Corso Vittorio Emanuele, 110 — n. 3 in Via Cola di Rienzo 193 — n. 4 in Via Gioberti, 58 — n. 5 in Piazza Mignanelli, 24 e n. 6 in Via Ostiense, 8 — provvedono al pagamento delle imposte e tasse per conto dei sigg. correntisti in conformità di apposite norme delle quali potrà essere presa visione presso le precitate Succursale ed Agenzie.

A coloro che avranno dichiarato — accettando le predette norme — di avvalersi di questo servizio per tutte le loro imposte e per tutto l'anno l'Esattoria assicura che — in ogni e qualsiasi caso — non verrà richiesta alcuna indennità di mora.

VI. — Inoltre i Sigg. Contribuenti possono anche servirsi di uno dei seguenti mezzi di pagamento:

a) vaglia postali. — Nei medesimi dovranno sempre essere esattamente indicate: la ditta, le imposte e tasse che si vogliono pagare e gli articoli di ruolo; dovrà essere sempre aggiunto l'importo del bollo di quietanza secondo la tariffa sotto riportata e delle spese postali per l'invio della quietanza stessa.

Ogni vaglia dovrà comprendere un solo nominativo.

Il vaglia deve pervenire all'Esattoria in tempo debito, e cioè non oltre il giorno 18 dei mesi di scadenza (art. 29 della legge sulla riscossione).

b) prenotazione dei pagamenti (Cartellone). - Di tale mezzo potranno servirsi purchè si osservino le speciali norme contenute nello stampato che viene distribuito gratuitamente, a

ippositi sportelli.

Contribuenti iscritti per somme rateali complessive non inferiore a L. 100.

senza alcuna limitazione di somma, coloro (cartellonisti) che chiedano la **prelie bollate per due o più contribuenti;**

correnti postali - Coloro che volessero usufruire di tale mezzo sono avvertiti che questa aperto presso l'Amministrazione delle Poste un proprio c/c recante il N. 1/4229 sul quale pos i loro versamenti **non oltre il 6° giorno avanti quello ultimo di scadenza.** Dovranno esattamente indicati: la ditta, le imposte e tasse che si vogliono pagare, gli articoli di ruolo importo del bollo di quietanza secondo la tariffa sottoindicata. Reputasi opportuno avvertire, le disposizioni di cui gli articoli 8-9 del R. D. 22 dicembre 1927, N. 2609, per i tale modo l'Esattoria non rilascia al contribuente ricevuta alcuna poichè è liberatoria Uffici Postali.

Tariffario per l'applicazione della tassa di bollo sulle quietanze

pagamenti da oltre L.	1 a L.	100	tassa fissa	L.	0,10
>	>	100 >	1.000 >	>	0,50
>	>	1.000 >	200.000 >	proporzionale di	0,30
1000 lire o frazione di 1000 lire arrotondandosi sempre la frazione di lira ri-					
200.000 tassa fissa di L. 60.					

III^a COLLETTORIA

ESATTORIA DEL GOVERNATORATO DI ROMA

gestita dal Monte dei Paschi di Siena
Piazza Mignanelli, 23

Ruoli dell'anno 1933 - Cartella Pagamenti

DOMENICI ROSA in TICCONI
di Giovanni - d.d.c.

Via Guido Reni 8 int.3

Prediluvio 22

Si avverte il contribuente sopraindicato che trovasi iscritto nei ruoli pubblicati nell'anno 1933 per le somme e tasse di cui appresso da pagarsi in 4 rate uguali il giorno 10 dei mesi di Agosto - Ottobre - Dicembre 1933 - Febbraio 1934.

Scheda

221

Articolo	Anno di riferimento	Domestici	Cani	Pianof. e Bigli.	Vetture	Valore Locativo
<i>48082</i>	1931					
	1932					
	1933					<i>246.</i>
Carico totale dell'articolo.						<i>246.</i>
Importo rata.						<i>61.50</i>

Il contribuente che - entro otto giorni successivi dalla scadenza - non paghi la rata o la paghi soltanto in parte è assoggettato alla indennità di mora del 2% o del 6% a seconda che il pagamento venga poi eseguito nei tre giorni successivi o posteriormente.

Questa cartella è stata notificata oggi *11/11/33* 1933 XI mediante consegna al

Sig. *Messerschmidt*

all'indirizzo *Prediluvio 22* Il Messo *22/11/33*

Leggere a tergo le avvertenze

Per eventuali reclami in merito alla tassazione rivolgersi presso il Governatorato III Ripartizione ROMA Piazza S. Francesco da Paola.

AVVERTENZE

I. — All'ora fissata per la chiusura degli sportelli saranno ultimate le operazioni per tutti coloro che si trovino nei locali esattoriali all'atto della chiusura stessa.

II. — La quietanza è l'unica prova del pagamento in caso di contestazioni.

III. — Si prega di esibire le cartelle all'atto del pagamento rivolgendosi agli sportelli contrassegnati con la iniziale del cognome del contribuente.

IV. — Le differenze nelle rateazioni delle somme da pagare sono poste in aumento alla prima rata.

V. — La Succursale del Monte dei Paschi in Via Marco Minghetti, n. 29 e le dipendenti Agenzie — n. 1 in Via Po, 90 — n. 2 in Corso Vittorio Emanuele, 110 — n. 3 in Via Cola di Rienzo 103 — n. 4 in Via Gioberti, 58 — n. 5 in Piazza Mignanelli, 24 e n. 6 in Via Ostiense, 8 — provvedano al pagamento delle imposte e tasse per conto dei sigg. correntisti in conformità di apposite norme della quali potrà essere presa visione presso le precitate Succursale ed Agenzie.

A coloro che avranno dichiarato — accettando le predette norme — di avvalersi di questo servizio per tutte le loro imposte e per tutto l'anno l'Esattoria assicura che — in ogni e qualsiasi caso — non verrà richiesta alcuna indennità di mora.

VI. — Inoltre i Sigg. Contribuenti possono anche servirsi di uno dei seguenti mezzi di pagamento:

a) **vaglia postali.** — Nei medesimi dovranno sempre essere esattamente indicate: la ditta, le imposte e tasse che si vogliono pagare e gli articoli di ruolo; dovrà essere sempre aggiunto l'importo del bollo di quietanza secondo la tariffa sotto riportata e delle spese postali per l'invio della quietanza stessa.

Ogni vaglia dovrà comprendere un solo nominativo.

Il vaglia deve pervenire all'Esattoria in tempo debito, e cioè non oltre il giorno 18 dei mesi di scadenza (art. 29 della legge sulla riscossione).

b) **prenotazione dei pagamenti (Cartellone).** — Di tale mezzo potranno servirsi purchè si osservino le speciali norme contenute nello stampato che viene distribuito gratuitamente, e richiesta, ad appositi sportelli.

1) I contribuenti iscritti per somme rateali complessive non inferiore a L. 50

2) oppure, senza alcuna limitazione di somma, coloro (cartellonisti) che chiedano la preparazione delle bollette per due o più contribuenti;

c) **conti correnti postali** - Coloro che volessero usufruire di tale mezzo sono avvertiti che questa Esattoria ha aperto presso l'Amministrazione delle Poste un proprio c/c recante il N. 1/4229 sul quale possono effettuare i loro versamenti non oltre il 6° giorno avanti quello ultimo di scadenza. Dovranno sempre essere esattamente indicati: la ditta, le imposte e tasse che si vogliono pagare, gli articoli di ruolo ed aggiunto l'importo del bollo di quietanza secondo la tariffa sottoindicata. Reputasi opportuno avvertire al riguardo, che giusta le disposizioni di cui gli articoli 8-9 del R. D. 22 dicembre 1927, N. 2609, per i pagamenti effettuati in tale modo l'Esattoria non rilascia al contribuente ricevuta alcuna poichè è liberatoria, quella rilasciata dagli Uffici Postali.

Prontuario per l'applicazione della tassa di bollo sulle quietanze

Per i pagamenti da oltre L.	1 a L.	100	tassa fissa	L. 0,10
> > > > >	100 > >	1.000	> >	> 0,50
> > > > >	1.000 > >	200.000	> proporzionale di	> 0,30
per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, arrotondandosi sempre la frazione di lira risultante.				
Oltre L. 200.000 tassa fissa di L. 60.				

matr. cat.

S. P. Q. R.

GOVERNATORATO DI ROMA

Decisione di primo grado sui ricorsi per la tassa ~~VALORE LOCATIVO~~

IL GOVERNATORE

Partecipa al Tomeini Rosa di Giovanni

(a) N. Guido Peri S. s. univ. S. a Poggio Billiano

che, in seguito al ricorso interposto contro la tassa di VALORE LOCATIVO (Pietr)

attribuitagli per l'anno 1928-29

la Commissione Governatoriale per i tributi locali ha adottato la seguente decisione:

Conferma la tassa del II semestre 1928
e limita quella del 29 al solo I semestre

Contro la suddetta decisione può appellarsi alla Giunta Provinciale Amministrativa entro venti giorni dalla data di notifica della presente.

Il ricorso dovrà redigersi in carta da bollo da L. 3 e dovrà presentarsi alla rispettiva Delegazione Governatoriale.

Dal Campidoglio, li 19 Anno

IL GOVERNATORE

Io sottoscritto Messo del Governatorato di Roma ho notificato in questo giorno (1) il presente avviso al contribuente sopradesignato consegnandolo nelle mani (2) per tale qualificatosi, il quale, alla mia richiesta di firmare l'altro originale dell'avviso, in segno di ricevuta del presente, (3)

Il Messo

Io sottoscritto Messo del Governatorato di Roma ho notificato in questo giorno (1) il presente avviso al contribuente sopra designato mediante affissione dell'avviso stesso alla porta della sua abitazione (4)

Il Messo

(1) Data in tutte lettere, mese ed anno.
(2) Di lui medesimo oppure di (cognome e nome), familiare, addetto al servizio, addetto alla casa oppure, in caso di industriali o professionisti, addetto alla direzione o all'amministrazione dell'esercizio.
(3) Ha consentito, oppure si è rifiutato firmare, oppure ha dichiarato di essere illetterato.
(4) Essendosi rifiutato di riceverlo, oppure non avendo trovato nessuno in casa.

GOVERNATORATO DI ROMA - RIFANIZIONE

Io sottoscritto Messo del Governatorato di Roma attesto di aver affisso
il presente avviso all'Albo pretorio per otto giorni consecutivi dal (1) _____

non avendo rinvenuto in questo Governatorato il contribuente cui l'avviso
stesso si riferisce.

Roma, li 19.....

Il Messo

In fede di quanto sopra

Il Segretario Generale

(1) Data del giorno e mese in tutte lettere, anno in cifre.

S. P. Q. R.

GOVERNATORATO DI ROMA

Avviso di iscrizione nell'elenco del contributo di manutenzione della fognatura pubblica

Si avverte

Dominici Rosa

con sede in

V. Ludovico 22

di Giovanni

che è stato iscritto nell'elenco suddetto per l'immobile e per le annualità di contributo appresso indicate:

ANNO del contributo	IMMOBILE CUI SI RIFERISCE I CONTRIBUTO	Reddito imponibile presunto	IMPORTO del contributo	
			Lire	C.
1930	<i>V. Ludovico 22 p. 3 mt. 10</i>	<i>933</i>	<i>26</i>	<i>61</i>

Si avverte inoltre che contro l'iscrizione suddetta è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla data di notifica del presente avviso, alla COMMISSIONE GOVERNATORIALE PER I TRIBUTI LOCALI.


IL RICORSO DOVRÀ REDIGERSI SU CARTA DA BOLLO DA L. 3 E DOVRÀ PRESENTARSI ALLA RISPETTIVA DELEGAZIONE GOVERNATORIALE.

IL RICORRENTE NELL'APPORRE LA FIRMA SUL RICORSO, AVRÀ CURA DI TRASCRIVERE, CON CHIAREZZA E PRECISIONE, IL PROPRIO COGNOME, NOME E DOMICILIO.

Nei ricorsi per conto di Enti, Ditte, Società, ecc., insieme con la firma della persona che li rappresenta, dovrà trascriversi la denominazione intera e precisa dell'Ente e l'indicazione esatta della sua sede.

Si avverte infine che il suddetto termine di venti giorni è perentorio.

Roma, il 1 Ottobre 1932-X.



IL GOVERNATORE

Francesco Boncompagni Ludovisi

Io sottoscritto Messo del Governatorato di Roma ho notificato in questo giorno (1) *10/10/32* il presente avviso al contribuente sopra designato consegnandolo nelle mani (2) *Messa*

per tale qualificatosi, il quale alla mia richiesta di firmare l'altro originale dell'avviso in segno di ricevuta del presente (3)

IL MESSO

(1) Data del giorno e mese in tutte lettere, anno in cifre.
 (2) Di lui medesimo oppure di . . . (cognome e nome) familiare, addetto al servizio, addetto alla casa, oppure in caso di industriali o professionisti: addetto alla direzione o all'amministrazione dell'esercizio.
 (3) Ha consentito oppure si è rifiutato di firmare, oppure ha dichiarato di essere illetterato.

GOVERNATORATO DI ROMA - RIFORMAZIONE III - TRIBUTI

Io sottoscritto Messo del Governatorato di Roma ho notificato in questo giorno (1) il presente avviso
al contribuente sopradesignato mediante affissione dell'avviso stesso alla porta della sua
abitazione (2)

Il Messo

.....

Io sottoscritto Messo del Governatorato di Roma attesto di aver affisso il presente
avviso all'Albo pretorio per 8 giorni consecutivi dal (1).....

non avendo rinvenuto in questo Governatorato il contribuente cui l'avviso stesso si riferisce.

Roma, li 193.....

Il Messo

.....

In fede di quanto sopra

Il Segretario Generale

.....

(1) Data del giorno e mese in tutte le lettere, anno in cifre.

(2) Essendosi rifiutato di riceverlo, oppure non avendo trovato nessuno in casa.

Tage 32-33

Locutiva 53.30
 Fahl. 17 6)
 " 10 1)
 " 15.40
 " 7.6)
 " 68.4)
 " 64.50
 " 246.

483.10

Luz 165.84

alt. Schiller
" oerstant 900.

Commissio 604.4)

Penk. Verk. qm. 292

Incipit 100

offello. ?

2550.39

Commissio 1200
32-33 3750.39

A Morini Sal gemma
 ob. qm. 12 1200
 2: m. 240
1440

Le Tage

il 28 - xi. 53

Adm - rivista p
manuscript curate

recipito mittre in eventuali
100

3750
 1440
 100
5290

STUDIO LEGALE
Avv. MESSINA GENNARO
E FIGLI GARIBALDI E LUIGI

ROMA - Via Orazio, 31
RIETI - Via Terenzio Varrone, 86

Roma, li 9 Dicembre 1933
TELEFONO 33-183

A S.E. BONOMI Avv. Prof. IVANOM

ROMA
Piazza della Libertà 4

Ho l'onore di rimettere a V.E. l'accluso pro-memoria, con la preghiera più calda perché la situazione, già di per sé stessa così complessa, non venga ulteriormente complicata dal ritardo nella decisione di attuare qualunque progetto.

Vorrà credere V.E. che null'altro ha saputo trovare la mia fantasia per rendere definitiva una situazione così incresciosa.

Il Rag. Morini vuole nella settimana vengente una risoluzione concreta: non intende ulteriormente aspettare.

Tanto dovevo a V.E. con distinti ossequi

Garibaldi Messina

53746

Si premette che la Sig.ra Domenici Rosa dava alla luce un bambino che all'Anagrafe veniva denunciato TULLIO CHICCONI di Ippolito e di Domenici Rosa. I predetti genitori non risultano ancora uniti da matrimonio né religioso né civile.

Amesso che taluno voglia interessarsi della sorte della donna e del bambino, in modo definitivo, anche per difendere entrambi da eventuali dolorosi interventi, la linea di massima si stabilisce quanto segue:-

A.

Alla sig.ra Domenici verranno versate L. 500 mensilmente, a cura dell'Avv. Messina, al cui nome sul c/c N. 608 della Cassa di Risparmio di Rieti, Succ. di Roma (P.zza Capranica) verranno depositate ogni anno 12 mensilità.

L'Avv. Messina rilascerà a S. E. Bonomi una ricevuta della somma con la specificazione dell'oggetto e destinazione di essa.

B.

Nota dei pagamenti urgenti da effettuarsi per conto del Sig.ra Domenici:-

Al Condominio dello Stabile di V. Piediluce 27 con le spese di giudizio <u>circa</u>	L. 2400.--
Tasse <u>circa</u>	" 650.--
Luce e gas <u>circa</u>	" 400.--
Rag. Morini	" 2150;--
Debiti vari <u>circa</u>	" 700.--
In totale	L. 6500.--

I pagamenti di cui sopra saranno fatti a cura dell'AVV; Messina, che riceverà la somma predetta, per l'oggetto e destinazione mentovati, rilasciandone ricevuta a S. E. Bonomi, cui dovrà far pervenire altresì le relative pezze giustificative dei pagamenti effettuati.

Tutte le partite suddette sono state controllate ed accertate dall'Avv. Messina, all'infuori dell'ultima voce, che a dire

della Sig.ra Domenici riguarderebbe pagamenti alimentari, stoffe etc.

L'avv. Messina farà pervenire inoltre a S. E. Bonomi anche i saldi da parte della Sig.ra Domenici oltre che dai creditori.

C.

L'appartamento di V. Piediluce 22 int. II fu comperato dalla Sig.ra Domenici con atto Notar Tempesta del 17/IX/1929, venditore l'Ing. Ugo De Salvi.

Con atto Notar Bafile del 30/7/1929 e 9/VIII/1929 fu accesa ipoteca sul predetto appartamento in favore dell'Ist. Naz. Credito Edilizio.

Con atto notar Schillaci Ventura del 27/2/1932, la signora Domenici vendeva l'appartamento al Sig. Rag. Giulio Morini per lire quarantatremila, il quale versava lire diecimila in contanti e si accollava per lire trentatremila ~~il tutto, con~~ la ipoteca esistente in favore dell'Istituto Nazionale di Credito Edilizio.

Con il prefato atto la Signora Domenici si riservava per anni cinque il diritto al riscatto dell'appartamento, ed il Rag. Morini da altra parte si obbligava a non pagare per tutto il periodo necessario all'esercizio del patto di riscatto le rate dovute all'Istituto Nazionale di Credito Edilizio.

Ne risulta pertanto che la Signora Domenici, corrispondendo regolarmente gli affitti dell'appartamento, che oggi detiene in locazione, nonché le quote di condominio e quanto dovuto all'Istituto Nazionale di Credito Edilizio, al febbraio 1937, versando lire diecimila al Rag. Morini, ritornerà proprietaria dell'appartamento.

Il rag. Morini è tenuto a rinnovare il contratto di affitto ogni anno fino al 1937, epoca in cui la signora Domenici farà valere il diritto al patto di riscatto.

Nel contempo il rag. Morini non deve riscuotere che lire centoventi mensili, mentre deve rilasciare ricevuta di lire 475, essendo in questa cifra conglobato il condominio, l'interesse 10% sulle lire diecimila, la R.M. e le rate dovute all'Istituto Nazionale di Credito Edilizio, pagamenti questi che fa per suo conto la Signora Domenici.

Riassumendo:

La signora Domenici ha diritto di godere dell'appartamento fino al febbraio 1937 pagando al Rag. Morini per interessi e R.M. lire 1200 e al condominio lire 650, in totale lire 1850 annualmente.

La signora Domenici affitterebbe l'appartamento, come trovasi, mobiliato a lire 600 mensili, ricavando così un reddito annuo di lire settemiladuecento.

Nel febbraio 1937 si avrebbe la seguente situazione:

Reddito appartamento per anni 3	L.	21.600.
Al Rag. Morini e condominio	L.	5550.
All'Ist. Naz. Credito Edilizio	"	9000.
Da restituirsi al Rag. Morini	"	10000.
		<hr/>
Totale	L.	24550.

Mancherebbero pertanto solo lire duemilanovecentocinquanta per estinguere il debito Morini.

₺ 2450. —

D.

La risoluzione migliore sarebbe quella di esercitare oggi il diritto al patto di riscatto, versando al Rag. Morini la somma di lire diecimila.

In tal caso rimanendo proprietaria la Signora Domenici dell'appartamento si procederebbe come segue:

La signora Domenici rilascia all'avv. Messina procura Generale ad negotia, e creerebbe una cambiale di lire cinquantamila in di lui favore, in forza della quale si accende ipoteca convenzionale, da estinguersi al ventunesimo anno del bambino Tullio Chicconi.

La cambiale predetta però vien consegnata a S.E. Bonomi con una lettera obbligazione dell'avv. Messina, che si impegna di procedere alla relativa cancellazione, soltanto in favore del predetto bambino, in modo che il medesimo divenga proprietario dell'appartamento.

E.

Ove non si voglia oggi procedere al riscatto dell'appartamento è necessario che la Domenici venda il diritto al riscatto una

ai mobili tutti che arredano l'appartamento.

Acquirente se ne renderà persona di fiducia dell'avv. Messina, o di S. E. Bonomi.

L'acquirente però rilascerà preventivamente procura generale ad negotia all'avv. Messina ed una cambiale di L. 50.000, da essere adoperata allorquando sarà fatto valere il patto di riscatto; con legalità di cui sopra.

Anche in questo caso saranno depositate nelle mani di S. E. Bonomi, la cambiale e due lettere di obbligazione, una dell'acquirente e l'altra dell'avv. Messina per quanto gli riguarda.

In tal caso, l'avv. Messina fino al febbraio 1937 sarà affittuario del Rag. Morini, nella sua espresa qualifica di proc. generale ad negotia. Il Rag. Morini, all'uso interpellato non si oppone alle su riferite varianti.

F.

Di Società Anonima non è a parlarsi perché a parte che la costituzione di essa importerebbe spesa non indifferente, le tasse assorbirebbero parte del reddito. Amministratore unico non potrebbe essere l'avv. Messina, per l'esplicito divieto contenuto nelle recenti disposizioni della legge professionale.

G.

Occorre tener presente che lo scioglimento del patto di riscatto importa una certa spesa, come anche importa una certa spesa la vendita ~~la vendita~~ del patto di riscatto e dei mobili.

H.

Procedendosi oggi al riscatto, si dovrà tener conto che la Sig.ra
Domenici, o chi per lei, non pagherebbe le L. 1200 annue al Rag. Morini.
E ciò fino al 1937.

de nessun effetto
i ritti, delibere
finito, ed altro
senza tentato.



P^o affarimento
è detto sat
una volta; basta.

Non si può ricomporre
senza affarimento ogni
danni.

Nessun essere umano
è a quella libertà
accettata, cioè
di 10, al mese
presente o lasciare
con tutti le libertà
si agire contro
eventualità, cioè
minacce ed altro.
Nessun condizione

18 dicembre 1933

Sig. Ing. ANTONIO CARBOLI,

ROMA

Ho conferito oggi con S.E. Bonomi in ordine alla nota vicenda, e, tengo a confermarLe in riassunto i fatti:

Dopo circa due ore di discussione, nello Studio di S.E. Bonomi, si rimase d'accordo che Lei in sostanza avrebbe versato L. 500 al mese ed avrebbe provveduto al saldo delle passività in circa L. 6.000. Inoltre Lei nel febbraio 1937 avrebbe concorso alla estinzione di circa L. 3 - 4 mila di passività. Su tali basi il sottoscritto avrebbe dovuto trovare la forma più accorta per sistemare la pendenza, e, per incominciare si è fatto autorizzare a concludere quanto fra noi liberamente concordato.

Penso che Lei ormai non possa in modo assoluto abbandonare il sottoscritto alle prese con i propri mandanti e Suoi contraenti.

V'ha di più: Si stabilì anche quella sera fra noi, che S.E. Bonomi sarebbe stata depositaria di documenti, dai quali dovesse risultare quanto Lei sa, e, cioè, la accettazione Sua da una parte, della corresponsione di quanto sopra fino ad una certa epoca, e la dichiarazione dall'altra della insussistenza della nota questione che ha originato la vertenza. Anzi Lei ebbe a redigere una minuta di quest'ultima, che io ho creduto bene consegnare a S.E. Bonomi.

SENTO PERTANTO LA NECESSITA' di richiamarla alle note convenzioni, sulle quali non ci può essere discussione di sorta, PERCHE' SONO AVALLATE DALLA PRESENZA DI S.E. BONOMI.

Copia della presente mi permetto inviare a S.E. Bonomi, dal quale, ne sono sicuro, mi attendo un cortese invito allo Studio, perché sia posta una pietra sepolcrale su questa penosa ed amara vicenda.

Distinti saluti

STUDIO LEGALE
Avv. MESSINA GENNARO
E FIGLI GARIBALDI E LUIGI

ROMA - Via Orazio, 31
RIETI - Via Terenzio Varrone, 86

Roma, li 16 dicembre 1933
TELEFONO 33-183

Sig. Ing. ANTONIO CARBOLI,

ROMA

Ho conferito oggi con S.E. Bonomi in ordine alla nota vicenda, e, tengo a confermarLe in riassunto i fatti: Dopo circa due ore di discussione, nello Studio di S.E. Bonomi, si rimase d'accordo che Lei in sostanza avrebbe versato L. 500 al mese ed avrebbe provveduto al saldo delle passività in circa L. 6.000. Inoltre Lei nel febbraio 1937 avrebbe concorso alla estinzione di circa L. 3 - 4 mila di passività. Su tali basi il sottoscritto avrebbe dovuto trovare la forma più accorta per sistemare la pendenza, e, per incominciare si è fatto autorizzare a concludere quanto fra noi liberamente concordato.

Penso che Lei ormai non possa in modo assoluto abbandonare il sottoscritto alle prese con i propri mandanti e Suoi contraenti.

V'ha di più: Si stabilì anche quella sera fra noi, che S.E. Bonomi sarebbe stata depositaria di documenti, dai quali dovesse risultare quanto Lei sa, e, cioè, la accettazione Sua da una parte, della corresponsione di quanto sopra fino ad una certa epoca, e la dichiarazione dall'altra della insussistenza della nota questione che ha originato la vertenza. Anzi Lei ebbe a redigere una minuta di quest'ultima, che io ho creduto bene consegnare a S.E. Bonomi.

SENTO PERTANTO LA NECESSITA' di richiamarla alle note convenzioni, sulle quali non ci può essere discussione di sorta, PERCHE' SONO AVALLATE DALLA PRESENZA DI S.E. BONOMI.

Copia della presente mi permetto inviare a S.E. Bonomi, dal quale, ne sono sicuro, mi attendo un cortese invito allo Studio, perché sia posta una pietra sepolcrale su questa penosa ed amara vicenda.

Distinti saluti

Luigi Gennaro

STUDIO LEGALE
Avv. MESSINA GENNARO
E FIGLI GARIBALDI E LUIGI

ROMA - Via Orazio, 31
RIETI - Via Terenzio Varrone, 86

Roma, li 18 XII 1933
TELEFONO 33-183

Eccellenza,

Ho inviato testé all'Ing. Garboli una misiva di cui mi permetto farLe tenere ~~una~~ copia.

Non voglio credere in modo assoluto alla defezione del Suo cliente.

Sarebbe davvero enorme, che, per pochi soldi in sostanza, si dovesse dimenticare la posizione morale che ciascuno di noi ha assunto nella vertenza.

Confido nell'autorità che Lei, Eccellenza, saprà adoperare, onde invitare il Garboli a mantenere quanto infine ha egli stesso proposto.

Con distinti ossequi

Dev.mo

Luigi Garboli

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

SOCIETÀ AN. CON SEDE IN ROMA - CAP. L. 25.000.000. ~~VERBATO~~ Lire. 19.000.000

VIA BONCOMPAGNI N. 17 - TELEF. 32-310 - 33-522

1032

L'Istituto Nazionale di Credito Edilizio dichiara di aver ricevuto dal

Sig. De Sabini ing. Rogo la somma di

Lire millicinquecentocinquanta e 75/100

quale rata semestrale scaduta il 1° Luglio 1930 per il mutuo

Matr. N. 633 gravante sul app.int. II p. III se. A in Roma

Via Pietilnes 22 come da contratto N. 165 Rogito No-

taio Bopile in data 9 agosto 1929

trasferito con atto Rogito Notaio in data

e cioè:

Capitale	Lire	319 60
Interessi		1040 70
Provvigioni		175 -
Diritti erariali.		5 75
Int. ritardato pagamento		1541 05
		15 70
TOTALE LIRE		1556 75

- 1 SETTEMBRE 1930 VII

Roma,

Il Cassiere
[Signature]

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

SOC. ANONIMA CON SEDE IN ROMA — CAPITALE L. 25.000.000 INTERAMENTE VERSATO

VIA BONCOMPAGNI N. 17 TELEF. 40-212 - 40-793 - 45-254

1465

L'Istituto Nazionale di Credito Edilizio dichiara di aver ricevuto dal
 Sig. Bomeniei Asa la somma di

Lire millecinquecento cinquanta e 30/100

quale rata semestrale scaduta il 1° gennaio 1931 per il mutuo
 Matr. N. 633 gravante sul l'int. 11 - scala A - via Piediluco

22 in Roma come da contratto N. 165 Rogito No-
 taio Bafle in data 9 agosto 1929

trasferito con atto Rogito Notaio Temperata in data 17-IX-29 e cioè:

Capitale : : : : : Lire	329	20.
Interessi : : : : : "	1031	10
Provvigioni "	175	-
Diritti erariali : "	5	1/10
Totale rata :	1541	09
Int. ritardo pagamento "		10 25
Spese legali "		
Totale Lire	1551	30

Roma, 10 FEBBRAIO 1931 -IX-

Il Cassiere
[Signature]

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

SOC. ANONIMA CON SEDE IN ROMA — CAPITALE L. 25.000.000 INTERAMENTE VERSATO

VIA BONCOMPAGNI N. 17 TELEF. 40-212 - 40-793 - 45-254

1037

L'Istituto Nazionale di Credito Edilizio dichiara di aver ricevuto dal

Sig.

Donnici Rosa

la somma di

Lire

quattrocentoquarantuno ⁰⁵/₁₀₀

quale rata semestrale scaduta il

1-7-31

per il mutuo

Matr. N.

683

gravante sul

M. n. 11 fin. n. A

taio

Rossi

come da contratto N.

168

Rogito No-

Bofle

in data

9-8-929

trasferito con atto Rogito Notaio

in data

e cioè:

Capitale Lire	<i>339</i>	<i>05</i>
Interessi	<i>1021</i>	<i>25</i>
Provvigioni	<i>175</i>	<i>-</i>
Diritti erariali	<i>5</i>	<i>45</i>
Totale rata	<i>1541</i>	<i>05</i>
Int. ritardo pagamento . .		
Spese legali		
Totale Lire		

Roma, **8** LUGLIO 1931, IX,

Il Cassiere

[Signature]

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

SOC. ANONIMA CON SEDE IN ROMA — CAPITALE L. 25.000.000 INTERAMENTE VERSATO

VIA BONCOMPAGNI N. 15 TELEF. 40-212 - 40-793 - 45-254

N^o 687 *

L'Istituto Nazionale di Credito Edilizio dichiara di aver ricevuto dal

Sig. Domenici Roso la somma di

Lire millecinquecentoquarantasette 50/100

quale semestralità scaduta il 1. GENNAIO 1932 per il mutuo

Matr. N. 633 gravante sul fabbricato in Roma

Via Pietro Micci 22 Appartamento Scala A int. 11 f. IV

Bottega N. _____ Garage N. _____

<u>53</u> Rata Semestrale (1)	L.	1541 05
Interessi di mora	>	6 45
Spese legali	>	
	>	
	>	
TOTALE L.		1547 50

(1) Detta rata semestrale comprende L. 349,25 di ammortamento capitale.

Roma, 25 GEN. 1932 Anno X

Il Cassiere
[Signature]

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

SOC. ANONIMA CON SEDE IN ROMA — CAPITALE L. 25.000.000 INTERAMENTE VERSATO

VIA BONCOMPAGNI N. 15 - Telef. 40-212 - 40-793 - 45-254

N^o 641 *

L'Istituto Nazionale di Credito Edilizio dichiara di aver ricevuto dal

Sig. Domenico Rosa la somma di

Lire Milli cinquecento quarantuno / 100.

quale semestralità scaduta il 1^o Luglio 1932 per il mutuo Matr. N. 633

gravante sul fabbricato in Roma

Via Piediluco 22 Appartamento Scala A int. 11 p. III

Bottega N. _____ Garage N. _____

<u>6</u> Rata Semestrale (1) . L.	<u>1541 05</u>
_____ " _____	
_____ " _____	
_____ " _____	
Interessi di mora " _____	
Spese legali " _____	
_____ " _____	
TOTALE L.	

(1) Detta rata semestrale comprende L. 559.70 di ammortamento capitale.

Roma, -5 LUGLIO 1932 X

Il Cassiere
[Signature]

Il riconoscimento quale mutuatario diretto dell'Istituto ai sensi dell'art. 20 del R. D. 16-luglio 1905 T. U. n. 645 avverrà solo quando sarà stato presentato il certificato catastale volturato.

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

SOC. ANONIMA CON SEDE IN ROMA - CAPITALE L. 25.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Via Boncompagni, 15 - Telefoni 40212 - 40793 - 45254

Mutuo { Matricola N. 633
Tasso 6% in Cont.

N° 1352 *

L'Istituto Nazionale di Credito Edilizio dichiara di aver ricevuto dal
Sig. Domenici Rosa

la somma di lire

micinquecentocinquante

per il Mutuo di cui sopra e gravante sul fabbricato in

Roma

Via Piediluco 22

appartamento interno 11

scala A

bottega

garage

come segue:

Semestralità:

solto

rata

7^a

scaduta il

1° gennaio 1933

L.

1541 05

Interessi di mora

8 95

Spese legali

Totale L.

1550 -

Roma, li

27 - 1 - 1933

Il Cassiere



Originale pel Mutuatario

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

SOC. ANONIMA CON SEDE IN ROMA - CAPITALE L. 25.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Via Boncompagni, 15 - Telefoni 40212 - 40793 - 45254

Mutuo { Matricola N. *633*
 Tasso 5% in *cart.*

N° 3999 *

L' Istituto Nazionale di Credito Edilizio dichiara di aver ricevuto dal

Sig. *Domenico Rossi*la somma di lire *quindicimillegittocentoquarantadue 00/100*per il Mutuo di cui sopra e gravante sul fabbricato in *Roma*Via *Picchiacca 22*appartamento interno *11*scala *A*

bottega

garage

come segue:

Semestralità:

saldo rata *8* scaduta il *1-7-1935*L. *1.541 05*

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Interessi di mora *in rata 1-7-1935*" *855*

Spese legali

"

"

Totale L. *1.549 60*Roma, li *26-7-1935* *RS*

Il Cassiere

[Signature]

STUDIO LEGALE
Avv. MESSINA GENNARO
E FIGLI GARIBALDI E LUIGI

ROMA - Via Orazio, 31
RIETI - Via Terenzio Varrone, 86

A S.E.

Avv. Prof. IVANOE BONOMI

R O M A

=====

4 P.zza della Libertà

AVV. GIAN LUCA ZANETTI

MILANO

VIA PALESTRO N. 12

Telefono 20-863

IN ROMA:

VIA DELLE CONVERTITE, 21

Telefono 95-40

27 gennaio 1955 - £ 1550

27 luglio 1955 1550

Norma Dominiaci

Rate "Istit. Naz. Credito Edilizio"

1° luglio 1930 - £ 1541

1 gennaio 1931 - £ 1541

3 luglio 1931 £ 1541

25 gennaio 1932 £ 1547.50

5 luglio 1932 1541.00

Vedi sopra



489

600

500

Urge

A S.F.

Avv. Ivanoe Bonomi

4 Via della Libertà

S.F.M.